

Verona, 6 ottobre 2007

CORSO DI FORMAZIONE DECENTRATA

LA REVISIONE: QUARTO GRADO DI GIUDIZIO? PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI

Dovendo rispondere, immediatamente, al quesito posto dal tema dell'odierno incontro, dico, senza esitazioni, NO: la revisione non è, (né deve diventare) un giudizio di quarto grado poiché, nell'attuale struttura essa continua ad essere rimedio straordinario, a tipologia vincolata, con fisionomia tripartita siccome finalizzata alla ricerca della verità (630 lett. E), alla eliminazione del conflitto dei giudicati (630 lett. A e B), allo accertamento delle anomalie processuali (630 lett. D).

Tuttavia va preso atto, esaminando le origini e la evoluzione dell'istituto (dal CPP del 1913 ad oggi) della tendenza di un progressivo ampliamento della casistica (sia a livello di previsione legislativa, sia a livello di giurisprudenza) anche per effetto, nei recenti decenni, degli "IMPUT" di natura e costituzionale e comunitaria che ne hanno vieppiù evidenziato la funzione servente rispetto ai diritti fondamentali della persona, piuttosto che al prestigio dell'amministrazione della giustizia, nonché di una esegesi tendenzialmente ispirata al "FAVOR REVISIONIS", nell'ottica di una esigenza di civiltà giuridica volta a ridurre al minimo l'area dell'errore giudiziario: forte è dunque, la tentazione di introdurre nella prassi giudiziaria, più o meno consapevolmente, più o meno surrettiziamente revisioni "camuffate" che nulla, con i testè enunciati e assolutamente condivisibili principi, hanno a che spartire.

Ciò premesso, intendo trattare l'argomento con riferimento alla fattispecie di gran lunga prevalente, e cioè quella dell'istanza fondata su prova nuova sopravvenuta o scoperta, e conseguente giudizio rescindente (o di ammissibilità) sul punto, per poi fare qualche "excursus" su tematiche particolari (revisione e patteggiamento – revisione ed immunità parlamentare – revisione e sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo – revisione ed indagini difensive).

LA PROVA NUOVA (art. 630 lett. c CPP)

Nel segno dell'ampliamento di cui si è detto è la prevalente giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) della S.C. che ha stabilito:

- 1) la ammissibilità, come prova nuova, della prova esistente ed acquisita agli atti, e tuttavia non valutata, anzi, dimenticata, dal Giudice della cognizione;
- 2) la ammissibilità, in particolare, di perizia nuova, purchè fondata su nuove conoscenze scientifiche, su metodologie di indagine più raffinate, ovviamente avallate dalla scienza ufficiale, idonee ad ampliare (rispetto alla perizia già svolta) la sfera del conoscibile.

(Cfr. SS UU 26.9.2001 n° 28 – sez. I^ 6.10.98 n. 4837).

Trattasi di giurisprudenza assolutamente condivisibile, nella misura in cui, consapevole dei rischi di natura omissiva e della costante evoluzione del sapere umano, tende a ridurre al minimo lo scarto tra verità processuale e verità storica.

Nella pratica giudiziaria è dato constatare però come molte revisioni vengono introdotte con:

- A) la confessione di terzo (persona rimasta estranea al processo)
- B) la ritrattazione del teste (o del coimputato, già chiamante in correità)
- C) la dichiarazione scagionante di coimputato, condannato, e rimasto silenzioso nel giudizio.

La pressoché costante giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. I[^] 31.3.93 n. 192 – Cass. Sez. I[^] 10.3.98 n. 968 – Cass. Sez. I[^] 11.5.93 n. 1368 – Cass. Sez. I[^] 30.6.2004 n. 36147) è contraria ad includere detta fattispecie nella categoria della prova nuova (sopravvenuta), ritenendola invece riconducibile alle previsioni dell'art. 630 lett. A) e D) (contrasto tra giudicati – processo deviato o inquinato) e, consequenzialmente, postulando, ai fini della ammissibilità del giudizio di revisione, la decisione, definitiva, sulla responsabilità del terzo, sulla falsa testimonianza, sulla calunnia etc (salva l'ipotesi della impossibilità di instaurare autonomo giudizio per prescrizione del reato o improcedibilità per mancanza di querela).

In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni scagionanti del coimputato, detta giurisprudenza fa, altresì, richiamo alla “REGOLA IURIS” di cui all'art. 192 CPP (necessità di riscontri esterni) ritenuta applicabile anche alle dichiarazioni liberatorie. (CFR. Cass. Sez. I[^] 10.3.2004). Condivido, senza riserve, tale orientamento esegetico: esso appare in linea con la lettera e la “RATIO” della norma, e costituisce, nel contempo, un argine rispetto a possibili iniziative spregiudicate: specialmente nei processi di criminalità organizzata (dove i sodali in libertà esercitano un controllo costante sulle indagini e sul processo, non lesinando, all'occorrenza, iniziative intimidatorie) saremmo sommersi da un autentico diluvio di istanze di revisione.

Registro, peraltro, talune obiezioni di isolata (ma autorevole: (CORDERO) dottrina penal-processualistica: è stato sostenuto, argomentando ex art. 2 CPP, la possibilità di un accertamento incidentale – senza valore di giudicato – trattandosi, in definitiva, di questioni pregiudiziali di natura penale.

Obietto che il citato articolo 2 è norma generale che riguarda la giurisdizione penale, laddove l'art. 630 CPP è norma speciale che contempla un gravame non ordinario, e che enuncia, per le pregiudiziali civile e amministrativa, un principio opposto (e cioè la necessità di autonoma decisione del competente giudice): ciò anche a prescindere dal rischio – tutt'altro che teorico – di un accertamento incidentale poi contraddetto da quello svolto in via principale, con conseguente innesco di revisioni a catena.

Sorge però, a questo punto, un problema pratico, ma di non trascurabile importanza, poiché pregnante sul piano della giustizia sostanziale: infatti nel procedimento instaurato per l'accertamento della responsabilità del terzo, ovvero del reato che ha deviato il corso della giustizia, potrebbe emergere (IN ITINERE, prima della pronuncia giurisdizionale e della acquisita definitività) in modo eclatante la innocenza della persona già condannata: quid iuris, rispetto alla esecuzione della pena eventualmente in atto?

La questione (già portata alla attenzione della S.C.: vedi Cass. Sez. I[^] 26.6.97 n. 3736) è stata risolta ed affrontata alla stregua delle previsioni dell'art. 635 CPP, che conferisce alla Corte d'Appello, Giudice della revisione, il potere di sospendere l'esecuzione della pena: ma, al riguardo, non posso esimermi dall'osservare che detta norma presuppone la pendenza del giudizio di revisione e, quindi, il vaglio positivo

sulla sua ammissibilità, cosa che, nell'esempio proposto, non sussiste: sicché, de iure condendo, sembrerebbe opportuna una previsione "ad hoc".

Sul tema della prova nuova, non valutata, e tuttavia presente in atti, opportunamente e condivisibilmente, la S.C. è più volte intervenuta (cfr. Cass. Sez. Unite 26.9.2001 n. 98) tracciando precisi confini in sede di ammissibilità, onde evitare pericolose derive verso un – improponibile – giudizio di IV° grado: è stato, più volte, ribadito che la prova non ammessa (perché ritenuta irrilevante, ultronea, vietata dalla legge etc...) non può più essere allegata come prova nuova giacché essa è stata – sia pure con esito processualmente negativo – valutata ed apprezzata (non trattasi, insomma, di una dimenticanza) e, comunque, avverso l'ordinanza reiettiva, esistono specifici mezzi di gravame (appello – richiesta di rinnovazione del dibattimento – ricorso per cassazione ex art. 606 lett. D CPP).

GIUDIZIO RESCINDENTE E DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' PER MANIFESTA INFONDATEZZA (art. 634 CPP)

La attuale disciplina bifasica (ammissibilità - merito) è del tutto diversa da quella precedente (CPP 1930) non tanto per la diversità della competenza, ma per la struttura: l'evoluzione dell'istituto in senso più favorevole per il condannato (di cui prima si è detto) e, soprattutto, l'entrata in vigore del nuovo CPP (processo accusatorio: oralità della prova e sua assunzione nel contraddittorio) hanno comportato e la elisione del ruolo della Corte di Cassazione (quale organo supremo di giustizia) e la elisione della fase riservata al compimento di preliminari attività istruttorie, di stampo chiaramente inquisitorio.

In quest'ordine dogmatico, la S.C. (con giurisprudenza consolidata, anche a SS UU: 26.9.2001 N° 28) ha chiarito che la delibazione sulla manifesta infondatezza per l'ipotesi di istanza fondata su prova nuova deve limitarsi a casi limite (esemplificando: istanza apertamente temeraria e/o illogica – prova già acquisita, anche se con mezzo diverso – prova non attinente al thema decidendum, o attinente ad aspetti secondari del fatto, ininfluenti ai fini della responsabilità): insomma non è consentita, mai, una valutazione approfondita (ad es., sulla attendibilità del nuovo testimone) ma solo una valutazione "IN ABSTRACTO" sulla idoneità di determinati fatti – ove provati – di inficiare il giudicato (anche a livello di ragionevole dubbio). La S.C. è ligia a questo insegnamento, e annulla costantemente (tale è la constatazione, a livello di esperienza, del distretto veneto) tutte le ordinanze di inammissibilità dove il Giudice si avventuri anche in velate, valutazioni di merito: sicché l'ambito per la valutazione della manifesta infondatezza risulta, allo stato della giurisprudenza, ben angusto. In particolare ha affermato che l'indagine "IN ABSTRACTO" deve essere sommaria, priva di particolari approfondimenti; che l'infondatezza deve essere percepibile "ICTU OCULI"; che non è consentito qualsivoglia approfondito esame tra la prova nuova o quelle già acquisite nel processo di cognizione: in pratica viene, instaurato un parallelismo con l'analoga previsione, in tema di ricorso per cassazione, concernente l'inammissibilità per i casi di motivi manifestamente infondati.

Detto costante insegnamento ha un suo innegabile, fondamento (oralità della prova e sua formazione in contraddittorio) ma, sul piano della applicazione pratica, ha comportato un aumento geometrico (rispetto al passato) di istanze, e correlativi giudizi di revisione (taluni dei quali particolarmente difficili e laboriosi) finiti però con il rigetto.

Laboriosi perché, specialmente nei casi di procedimenti complessi, si assiste, di fatto (attraverso lo strumento dell'art. 507 CPP, applicabile, in virtù di specifico richiamo normativo, anche al giudizio di revisione) ad una sostanziale rielebrazione del giudizio di I° grado.

Insomma, con riferimento all'esperienza distrettuale, si è dovuto assistere a giudizi di revisione radicati a seguito istanze poi rivelatesi manifestamente infondate, temerarie, e, in casi limite, proposte in perfetta mala fede (ciò che conferma la tematica attuale – della quale, sotto altri profili, si è già occupata la S.C. – dell'abuso del diritto, in materia processuale penale).

Personalmente, posso attestare che – escluso un banale caso di condanna per falso in certificazione amministrativa nei confronti d'un cittadino straniero – non ho mai presenziato a giudizi conclusi con l'accoglimento e, a mò di esempio della temerarietà (o peggio) con la quale vengono presentate talune istanze di revisione, cito :

1) il caso di una istanza presentato allegando, quale prova nuova, un certificato di detenzione, alla stregua del quale il giorno del commesso reato il condannato risultava, incontestatamente detenuto (e quindi in possesso di alibi): il tutto sfruttando, maliziosamente, l'errore materiale contenuto nel capo di imputazione relativamente all'anno.

2) il caso (trasmesso per competenza alla Corte veneziana, dopo annullamento con rinvio di ordinanza della corte d'Appello di Brescia, che aveva dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza) di revisione richiesta sulla base di una nutrita serie di nuove dichiarazioni testimoniali, laddove il condannato, medio tempore, aveva chiesto (ed ottenuto dal Giudice dell'esecuzione) il riconoscimento dell'identità di disegno criminoso tra la condanna asseritamente ingiusta ed altra, assumendo di avere, a suo tempo, eseguito entrambi i reati giudicati separatamente in forza di ideazione – violazione unitaria.

Per la cronaca, il giudizio di revisione occupò 4 udienze, giacché la suddetta circostanza emerse alla fine esaminando, funditus, il certificato penale.

Quali, allora, i possibili rimedi per siffatte, aberranti, vicende giudiziarie?

A) è auspicabile che il giudizio rescindente si svolga non con procedimento “de plano” sibbene in camera di consiglio, ex art. 127 CPP (sul punto la giurisprudenza di legittimità è divisa), in modo da rendere effettivo il contraddittorio tra le parti, anche ai fini di un filtro più incisivo.

B) è consigliabile che sin da detta fase siano acquisiti ed esaminati (dalla Corte e dalle parti) gli atti del processo di cognizione (e non solo le sentenze, la richiesta di revisione, la documentazione allegata) onde procedere ad un confronto – sia pur sommario - tra le prove nuove e quelle già acquisite.

D) è possibile, comunque, (sul punto vedi SS UU 30.3.98 N.18) dichiarare l'inammissibilità IN LIMINE, dopo l'apertura del giudizio di revisione e senza l'assunzione delle prove nuove: ciò che, ovviamente, richiede una completa conoscenza e padronanza degli atti del processo di cognizione

REVISIONE ED INDAGINI DIFENSIVE

Con la legge 7.12.2000 N. 307 (quando già si era formata una copiosa giurisprudenza, anche a SS UU, in tema di revisione e prova nuova) il diritto alla prova, da parte della difesa, ha ricevuto una concreta e dettagliata attuazione anche con riferimento al giudizio di revisione: in precedenza l'art. 38 disp. att.

(espressamente abrogato) conteneva una disciplina sommaria e minimale (invero le modalità di ricerca della prova erano assolutamente libere) e, pertanto, nel silenzio della norma, la giurisprudenza di legittimità, riteneva ammissibile qualunque istanza su esse indagini fondate – fermo restando il requisito della novità della prova.

L'entrata in vigore della novella summenzionata (che, parificando l'attività di indagine del difensore a quello del PM, contempla, in sintonia con la disciplina di quest'ultimo, nullità, preclusioni, decadenze, inutilizzabilità: cioè tutta la gamma delle patologie degli atti processuali) ha imposto un "REVIREMENT" giurisprudenziale: ripetutamente si è osservato (CFR. Cass. Sez. I[^]- 5.12.2003 N. 45612), come l'inosservanza di modalità e formalità, ove sanzionata processualmente (vedi, ad es. art. 391 bis CPP, in tema di documentazione di dichiarazioni ricevute ed informazioni assunte) debba essere rilevata d'ufficio in sede di giudizio rescindente e comportsi, giusta disposto dall'art. 191 CPP, l'inammissibilità dell'istanza (argomentando ex artt. 631 e 633 CPP): invero una prova nuova inutilizzabile è una prova priva di qualunque attitudine dimostrativa, anche "IN ABSTRACTO".

Detta giurisprudenza è, senz'altro, condivisibile, e, inoltre, idonea a ridurre le revisioni avventurose o temerarie; e d'altra parte nulla impedisce che l'istanza di revisione sia riproposta allegando le risultanze di indagini difensive svolte nel rispetto della normativa.

REVISIONE E PATTEGGIAMENTO

A suo tempo (sentenza 25.3.1998) la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, intervenuta per dirimere contrasto giurisprudenziale ed andando in contrario avviso rispetto alla opinione della prevalente dottrina, ritenne, con lunga e motivata sentenza, ontologicamente inconciliabile la revisione rispetto a sentenza pronunciata ex art. 444 CCP. Al di là del fatto (che potrebbe apparire suggestivo, e, comunque, metagiuridico) che nel patteggiamento vi è, nella stragrande maggioranza dei casi, una prova evidente e/o un riconoscimento implicito di responsabilità, la S.C., nel pervenire alla suddetta, perentoria conclusione, valorizzò eminentemente:

1) la natura giuridica della sentenza (ritenuta non di condanna, perché emessa sulla base di “COGNITIO SEMIPLENA”

2) La negoziabilità del rito, dove l'imputato innegabilmente RINUNCIA a difendersi, e, quindi, ad addurre prove a discarico.

Peraltro, nel contesto della lunga motivazione fu posto, anche, in evidenza come la ammissibilità della revisione poteva, in talune evenienze, comportare una insidia per la accusa pubblica, a causa del rischio di “spiazzamento” dovuto alla impossibilità pratica di dedurre, nel giudizio di revisione, prove contrarie rispetto alle prove nuove (sopravvenute o scoperte), e ciò in relazione al decorso del tempo e, soprattutto, al “blocco” della attività di indagine che, normalmente, si verifica quando viene inoltrata richiesta di patteggiamento che trova consenziente il P.M.

In altri termini era ben possibile che l'imputato non introducesse, artatamente, prove favorevoli onde evitare la ricerca, da parte dell'accusa di prove contrarie, patteggiando quindi la pena e chiedendo successivamente (magari a distanza di anni) la revisione, sulla base di prove che ben potevano essere introdotte nel giudizio di cognizione.

Come è noto il legislatore (in occasione della recente introduzione dell'istituto del “patteggiamento allargato) aderendo agli auspici della dottrina (che aveva evidenziato l'esigenza costituzionalmente rilevante, di evitare, comunque, l'intangibilità di decisioni contrarie alla verità storica, ancorché negoziate) sancì, esplicitamente, la possibilità di sottoporre a revisione anche le sentenze ex art. 444 CPP.

Con recenti decisioni (Sez. VI[^] 1.3.2006 – Sez. VI^o 4.12.2006) la S.C., sviluppando i concetti testè illustrati ed evidenziando la natura “sui generis” del giudizio ex art. 444 CPP, dove il Giudice, una volta preso atto dell'accordo e della congruità della pena, deve limitarsi a valutare ex art. 129 CPP la presenza di eventuali cause di proscioglimento ha condivisibilmente, circoscritto l'area di operatività, in tal caso, della revisione, escludendo la possibilità di allegare prove preesistenti, conosciute o conoscibili, e limitando pertanto il gravame straordinario alle sole prove sopravvenute, o scoperte, dopo la condanna.

La razionalità, sul piano di una esegesi sistematica, di detta giurisprudenza è, indirettamente, confermata dalla bozza di legge delega, recentemente licenziata, per il nuovo CPP (direttiva 106 N. 3) che lo ha condivisa in pieno.

REVISIONE ED IMMUNITA' PARLAMENTARE

(art. 68 costituzione. Opinioni date o voti espressi nell'esercizio della funzione).

E' tema delicato, anche per le frequenti tensioni e/o frizioni tra AG e legislatore (ne fa fede l'elevato numero di conflitti di attribuzione proposti e risolti dalla Corte Costituzionale).

Ne parlo perché è intervenuta una allarmante decisione della S.C. (sez. V².7.2004) che ha successivamente, innescato in questo distretto, due istanze di revisione, presentate da un parlamentare: con argomentazione sommaria, e, soprattutto, affatto convincente, è stata, invero, ritenuta PROVA NUOVA SOPRAVENUTA la delibera di insindacabilità di un ramo del Parlamento, emersa dopo il passaggio in giudicato di sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa (PRO VERITATE, va ricordato come la Giunta per le autorizzazioni a procedere – organo nel quale, come è noto, è preponderante la presenza di tecnici del diritto – avevo evidenziato, a fronte della richiesta dell’interessato, la preclusione del GIUDICATO, poi disattesa in aula, dove, come sovente accade, prevalsero ragioni squisitamente politiche).

In punto ammissibilità si osserva come la legge 140/2003 attuativa dell’art. 68 della Costituzione (per molti aspetti criticata e criticabile) ha però un pregio: invero essa ha introdotto e disciplinato un meccanismo preventivo di guisa che, prima della definitiva decisione del Giudice, possa, sempre, intervenire, o su iniziativa del parlamentare indagato, o della stessa Camera di appartenenza, delibera in punto immunità, rispetto alla quale l’A.G. procedente può adeguarsi, ovvero sollevare conflitto di attribuzione.

La normativa, inoltre, prevede la sospensione del procedimento per gg. 90 prorogabili una sola volta da parte della assemblea legislativa, termini da ritenersi senz’altro perentori, giacché diversamente opinando, si verificherebbe un arresto, sine die, della attività giudiziaria.

Se così è, la richiesta tardiva (conformemente all’opinione espressa dalla Giunta) andava dichiarata INAMMISSIBILE, e, in ogni caso la favorevole delibera risultava INEFFICACE a fronte di un giudicato formatosi in modo del tutto rituale: al riguardo si rammenta che la Corte Costituzionale in alcune decisioni adottate risolvendo conflitti di attribuzione (13.7.2004 – 4.7.2001 – 3.7.2003) attinenti la controversa questione della valutazione del legittimo impedimento collegato ad impegni parlamentari, incidentalmente ed implicitamente è giunta alla medesima conclusione perché, pur accogliendo la tesi sostenuta dalla Camera, non ha annullato la sentenza, atteso la tardività della iniziativa degli interessati.

In punto sussistenza di PROVA-NUOVA SOPRAVVENUTA, la decisione è in evidente conflitto con la nozione di PROVA, quale elaborata da quasi un secolo in sede dogmatica, e quale, comunque evincibile dagli artt. 187 e 637 CPP, i quali sanciscono che:

- 1) oggetto della prova sono i fatti attinenti la imputazione, la pena, la punibilità, la pericolosità.
- 2) il Giudice non può, in sede di revisione, prosciogliere sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di cognizione.

Nel caso in questione è palese che, nel giudizio di revisione, il Giudice si troverebbe di fronte non ad un nuovo fatto, sibbene ad una dissonante (e tardiva) valutazione dell’Assemblea legislativa, rispetto a quella già effettuata in sede di cognizione.

Mi auguro che tale precedente giurisprudenziale resti isolato.

**REVISIONE e sentenza
della Corte Europea dei diritti dell’uomo che
dichiara non equo il processo celebrato avanti il Giudice nazionale (ex artt. 6
C.E.D.U)**

L'inerzia, ormai datata, del legislatore italiano (in genere non particolarmente sensibile agli obblighi comunitari: emblematico, per tutti, è la vicenda del mandato d'arresto europeo e la correlativa legge di adattamento) che solo nel gennaio del 2006 ha varato una – inadeguata – normativa in materia d'esecuzione delle pronunce della Corte di Strasburgo (trattasi invero di legge meramente programmatica che contempla, per l'immediato, solo la iscrizione al casellario della sentenza del Giudice comunitario) aveva creato una situazione paradossale, ove si consideri che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è legge dello Stato italiano ad ogni effetto e che diritto nazionale e diritto comunitario costituiscono un'unico sistema giuridico integrato, e non operano in ambiti diversi: nonostante la decisione sulla non equità del processo (ed il conseguenziale obbligo di ricelebrazione), che la Corte europea, in genere, pone in evidenza, nel dispositivo o quanto meno, nella motivazione) la sentenza definitiva del Giudice nazionale riceveva, sino a poco tempo fa, puntuale esecuzione. Il Tribunale di ROMA prima, e la Corte di Cassazione poi (sentenza 1.12.2006, nella nota vicenda DORIGO), hanno perentoriamente, affermato come detta inottemperanza del legislatore nazionale, non consenta, tuttavia, la rituale esecuzione del giudicato (che, peraltro, in assenza di intervento legislativo, rischia la paralisi a tempo indeterminato). Gli argomenti, testuali o sistematici, posti a fondamento della sentenza sono essenzialmente:

1) l'immediata precettività in generale delle norme della Convenzione europea e la prevalenza della stessa sulle norme nazionali eventualmente confliggenti.

2) in particolare, gli artt. 19 e 46 di detta Convenzione, e loro idoneità a creare diritti soggetti e (correlativi obblighi) nei rapporti tra Stato e cittadino, sicché il primo è tenuto ad eliminare, con i mezzi più idonei, le conseguenze della decisione non equa.

3) infine il potere – dovere del Giudice dell'esecuzione nazionale di controllare sotto i profili di cui sub1) e 2) e alla stregua del "DICTUM" della Corte di Strasburgo, la legittima formazione del titolo.

Nonostante la pregevolezza delle argomentazioni, dette decisioni non sembrano tenere conto che le sentenze della Corte europea dichiarative della iniquità del processo censurano, sempre, errori "IN PROCEDENDO" e non "IN IUDICANDO" sicché, radicandosi detti errori nel giudizio di cognizione svoltosi avanti al Giudice nazionale, l'art. 670 CPP (oggetto di esegesi costante ed uniforme della S.C. che esclude la rilevanza di (nullità, anche assolute, afferenti la fase di cognizione) non offre lo strumento idoneo per inficiare il titolo esecutivo, tant'è vero che le succitate sentenze evocano la categoria giuridica della INEFFICACIA, estranea però alla previsione della norma: ciò che conferma, ancora una volta, la indilazionalità dell'intervento legislativo in subiecta materia.

La Corte d'Appello di Bologna (sempre con riferimento al caso DORIGO) adita dall'interessato quale Giudice competente per la revisione, con ordinanza 13.5.2006 ha, previa sospensione dell'esecuzione penale ex art. 635 CPP, sollevato questione di legittimità Costituzionale (trasmettendo gli atti alla Consulta che, a tutti oggi, non risulta aver deciso) chiedendo – in buona sostanza, una sentenza di accoglimento "additivo", con riferimento all'art. 630 lett. a; nella parte di cui non contempla il contrasto tra la sentenza del Giudice italiano e quella del Giudice comunitario, indicando, quali parametri costituzionali gli artt. 3 (disparità di trattamento rispetto agli altri casi di contrasto tra giudicati) – 27 (funzione rieducativa della pena, che sarebbe impossibile laddove il condannato sia consapevole di aver subito un processo iniquo) – 10, (adeguamento automatico dell'ordinamento italiano a consuetudine internazionale, tale dovendosi ormai

ritenere l'obbligo di ricelebbrare un processo ingiusto, a prescindere dalle previsioni contenute ordinamenti dei singoli stati).

Nonostante l'apprezzabile sforzo ermeneutico, sono piuttosto scettico sulla possibilità di una decisione favorevole della Corte Costituzionale, nonché sulla conformità alla normativa penale processualistica vigente della adottata sospensione dell'esecuzione della pena (pur nella consapevolezza del peso, determinante, di esigenze di giustizia sostanziale che, da sempre, di fronte a deprecabile inerzia legislativa, portano la AG ad esercitare il cd "potere di supplenza").

Invero:

A) anzitutto la sospensione dell'esecuzione della pena – tenuto anche conto del più recente orientamento della S.C. (cfr. Cass. Sez. FERIALE 30.8.2004 N. 39744) che impone al Giudice della revisione di apprezzare, preliminarmente, il "fumus boni juris" non era concedibile: da un lato, infatti, l'ammissibilità della revisione appare incerta (in assenza di una decisione della Consulta); dall'altro, comunque, la natura della prova da assumere, a seguito della decisione della Corte europea, in ipotetico giudizio di revisione, è neutra, non essendo dato conoscere a priori, il tenore delle dichiarazioni che vorranno, eventualmente, rendere gli imputati di reato connesso che si avvalsero della facoltà di non rispondere nel giudizio di cognizione (con conseguente produzione ed utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni etero-accusatorie rese nella fase delle indagini).

B) più radicalmente (ed è questa l'obiezione più pregnante) osservo che l'attuale configurazione dell'istituto della revisione, per esplicita scelta legislativa, ha il suo baricentro non solo e non tanto nella tassatività, ma, soprattutto nel principio enunciato dall'art. 631 CPP (gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto). Orbene, la Corte Costituzionale in casi di accoglimento, dovrebbe intervenire anche su questa norma (proprio perché, come già anticipato, la Corte di Strasburgo aveva evidenziato – in sintonia con i suoi compiti istituzionali – vizi IN PROCEDENDO, non IN IUDICANDO), in tal guisa stravolgendo la configurazione dell'istituto della revisione ed esercitando, inammissibilmente – poteri discrezionali riservati al legislatore.

In conclusione, fermo restando la più volte ricordato esigenza di un intervento del parlamento, la migliore strada da prendere per motivi dogmatici, appare quella di introdurre nell'ordinamento un istituto "ad hoc", con disciplina peculiare: in tal senso, del resto si è già espressa la Commissione per la riforma del CPP (vedi direttiva 106 N:9 della bozza di legge delega).

